

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
QUADRI - di LEO
Via Monte Grappa, 14
20062 CASSANO D'ADDA (Milano)
Tel. (0363) 61021 - Fax (0363) 62702
Via Camozzi, 111 - 24100 BERGAMO
Tel. (035) 240715 Fax (035) 240713

120
AR 4/12
ORIGINALE

N° 699/99
Dr. Aliprandi

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ricorso per la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti

ex art. 708 – ultimo comma c.p.c.

All'III.mo Giudice Istruttore Dott. Vittorio Aliprandi.

La sottoscritta *Avv. Elisabetta Quadri*, con studio in Bergamo, via Camozzi, 111, procuratrice e domiciliataria della *Sig.ra Nadia Alborghetti*, nata a Bergamo il 03.08.1964 e residente in Sorisole (BG), via Piazzalunga, 25, giusta delega a margine del ricorso per separazione giudiziale,

espone

In data 25.08.1984, la *Sig.ra Alborghetti* contraeva matrimonio concordatario con il *Sig. Bonfanti Alviero*, nato a Brunico il 17.10.'56.

Dall'unione sono nati tre figli: *Daniela* il 10.08.'88; *Alessandro* e *Giorgio* il 06.09.'90; questi ultimi affetti da gravi patologie.

A seguito del ricorso per separazione giudiziale 18.02.'99 presentato dalla *Sig.ra Alborghetti*, i coniugi comparivano, in data 14.05.'99, avanti il Presidente del Tribunale di Bergamo – dott. P.M. Galizzi – il quale, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati pronunciando i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al verbale di comparizione parti 14.05.'99 in atti; provvedimenti presidenziali poi sostanzialmente confermati dal Giudice Istruttore assegnatario della causa – R.G. n. 699/99 – ad eccezione di un

successivo ampliamento delle facoltà di visita del padre.

In particolare veniva stabilito in data 21.12.1999, con provvedimento del G.I. Dott. Marongiu, che i figli minori venissero affidati alla madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché nel pomeriggio di giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, in corrispondenza della settimana in cui il padre non vedeva i figli nel fine settimana.

Ebbene, con riferimento alla suddetta condizione si ricorre all'III.mo Giudice Istruttore affinché ne disponga al più presto la modifica.

La Sig.ra Alborghetti addiveniva infatti alla decisione di separarsi – dopo un lungo periodo di crisi coniugale – a causa dei comportamenti molto violenti del marito, anche in presenza dei figli.

Evidente è del resto apparso nel corso del pendente giudizio di separazione il continuo e grave peggioramento dei disturbi psicologici di cui il Sig. Bonfanti è senza dubbio affetto; comportanti ovviamente, un deleterio coinvolgimento dei figli minori.

Il grave squilibrio del Sig. Bonfanti è peraltro emerso anche a seguito della CTU disposta dal Giudicante proprio al fine di verificare l'opportunità della regolare frequentazione del resistente con i propri figli.

La stessa dott.ssa Arpaia, consulente del Tribunale, definisce infatti "al

limite" la personalità del Sig. Bonfanti, giungendo tuttavia alla contraddittoria conclusione che lo stesso dovesse costantemente frequentare i figli, auspicando la necessità che la struttura del Servizi Sociali di competenza seguisse da vicino l'andamento dei fatti, "per evitare che ogni trasgressione equivalga ad una chiamata dei Carabinieri, come è frequentemente avvenuto, con grave nocumento per la serenità dei bambini".

Ebbene, proprio dalla relazione psico-sociale del 16.10.2001 – acquisita agli atti di causa in data 30.10.2001 e depositata a seguito di specifico incarico del Giudicante – è chiaramente emersa l'aggressività e pericolosità del Bonfanti, i cui comportamenti "creano indubbiamente danni ai ragazzi".

I Servizi Sociali concludono pertanto per l'opportunità di modificare le modalità di visita del padre ai figli, "ipotizzando un incontro settimanale della durata di due ore alla presenza di un operatore".

La situazione pare peraltro ancor più grave alla luce degli scritti deliranti diffusi negli ultimi giorni dal Sig. Bonfanti (cfr. allegati al presente ricorso) ove lo stesso addirittura minaccia di uccidere i figli e di suicidarsi!!

Ben comprensibile è il terrore e la preoccupazione che gli stessi hanno suscitato nella Sig.ra Alborghetti, posto che ad oggi il Sig. Bonfanti ancora è purtroppo legittimato a prelevare a settimane alterne i figli e

tenerli con sé anche per il pernottamento.

Pare pertanto auspicabile provvedere immediatamente ad una modifica dei provvedimenti presidenziali, in punto affidamento dei figli minori, nei termini di cui alle conclusioni assunte nella relazione dei Servizi Sociali, alle quali ci si associa in toto.

Per tutto quanto suesposto, la sottoscritta,


ricorre

all'Ill.mo Giudice Istruttore affinché voglia così parzialmente modificare con effetto immediato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 708 ultimo comma c.p.c. – gli adottati provvedimenti presidenziali in punto affidamento dei figli minori:

"affidare in via esclusiva i figli minori alla madre con facoltà per il padre di vederli solo in un incontro settimanale della durata di due ore alla presenza di un operatore dei servizi sociali competenti".

Si allegano gli scritti diffusi dal Sig. Bonfanti.

Bergamo, li 09.11.2001

Avv. Elisabetta Quadri 

Deposito in Tribunale
09 NOV 2001
gest.

